

Saluzzo, lì 10 gennaio 2018

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 01/18/FISC

SACCHETTI DI PLASTICA A PAGAMENTO: NOVITA' PER LA SPESA QUOTIDIANA

In questi giorni ha suscitato un “acceso” dibattito la questione legata alla decisione del Legislatore di “adeguare” la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di utilizzo di borse / sacchetti di plastica.

In sintesi, il Legislatore, ha previsto:

- il **divieto** di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
- la **progressiva riduzione** della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.



La novità in esame **non** interessa **soltanto** i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare”, ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.

Le borse di plastica in materiale leggero ed ultraleggero, che rientrano nei limiti previsti dal Legislatore, **non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.**



REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni sono punite con la **sanzione da € 2.500 e € 25.000**.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

A seguito delle novità sopra accennate, **a decorrere dall'1.1.2018**, i commercianti **non potranno più omaggiare** le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il **trasporto della merce** acquistata.



L'obbligo in esame **non interessa** le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiale diversi da polimeri.

Per tali borse è quindi richiesto **l'addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. La quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01/ € 0,02/ € 0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame **costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA**.

Si segnala pertanto la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere **evidenziato "distintamente"** sullo scontrino con **aliquota Iva al 22%**.